

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"ARCI PESCA FORTE DI BIBBONA"

L'anno 2020, il giorno 18. del mese di Ottobre, alle ore 15, in Marina di Bibbona, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n 26 soci, come da avviso di convocazione del 08/10/2020

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Marangoni Orlando, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 9 soci su 35, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig Regini Ronaldo

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ARCI PESCA FORTE DI BIBBONA" a " ARCI PESCA FORTE DI BIBBONA – APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 21 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 17, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

23/10/2020

Luogo e data

Marina di Bibbona 18/10/2020: 3954 3

Atto

ESSENTE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ARCI PESCA FORTE DI BIBBONA APS”

COSTITUZIONE E FINALITA'

Articolo 1 (Denominazione)

1. È costituita in forma di associazione non riconosciuta (art. 36 e seguenti Codice civile) l'associazione denominata “ARCI PESCA FORTE DI BIBBONA APS”, da ora in avanti indicata come “Associazione”.

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) di seguito indicato come CTS, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 (Sede e durata)

L'Associazione ha sede legale nel comune di BIBBONA e durata illimitata.

Articolo 3 (Oggetto e finalità)

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del CTS in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

3. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul rispetto degli ambienti acquatici, della fauna ittica e delle normative vigenti in materia di pesca, subacquea e nautica;

- la partecipazione ad organismi consultivi e di gestione di ambienti acquatici di acque interne, marine, di transizione;
- la promozione e la diffusione di attività ricreative e culturali;
- la promozione di idonee iniziative per il superamento di qualunque diritto esclusivo di pesca e tutti gli strumenti atti affinché i pescasportivi partecipino in prima persona al governo dell'attività della pesca e della risorsa ittico-ambientale;
- lo svolgimento e la conoscenza dell'attività alieutica quale momento sociale ed unitario e gestione delle attività connesse alla pratica della pesca, per la tutela degli ambienti acquatici e la valorizzazione del turismo;
- lo sviluppo dell'associazionismo giovanile, delle donne, degli anziani e dei disabili; della cooperazione e la formazione culturale e professionale, il volontariato, il servizio civile, la protezione civile, nonché, ogni attività comunque connessa o simile alla pesca;

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 4 (Associati)

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che verranno successivamente ammessi.

2. Gli aspiranti soci devono presentare domanda all'Associazione menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

3. È compito del Consiglio di Amministrazione della struttura a cui si è aderito, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto motivato della domanda, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente della struttura a cui si è aderito entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda.

6. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura a cui si è aderito, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
7. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Articolo 5

(Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, e prescritti dal CTS (art. 17). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 6

(Perdita della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio di Amministrazione delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 7
(Organi dell'Associazione)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Garanti se eletto;
 - l'Organo di controllo se eletto ex art. 30 CTS;
 - il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti se eletto ex art.31 CTS.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.

Articolo 8
(Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio d'esercizio e sull'eventuale preventivo;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 47 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio di Amministrazione vorrà ad essa sottoporre.
5. L'Assemblea ha inoltre il compito di:
 - i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Articolo 9
(Convocazione dell'Assemblea degli Associati)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 10 **(Validità dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessari la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 11 **(Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione)**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Articolo 12

(Convocazione e validità del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio di esercizio da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 13

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 16 del CTS. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero di associati (art. 36 CTS);
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 5 6, comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Articolo 14

(Il Presidente)

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio di Amministrazione può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 15

(Il Segretario ed il Tesoriere)

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Articolo 16

(Libri sociali)

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio di Amministrazione, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- i) fare richiesta scritta per il libro di cui intende prendere visione;
- ii) specificare la motivazione, che deve essere circoscritta;

- iii) sono ammessi a fare richiesta di consultazione solo gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- iv) in caso di accoglimento della richiesta, il Consiglio di Amministrazione permette entro tre mesi la consultazione del libro nei locali della sede sociale, stabilendo il giorno e l'orario di consultazione;
- v) in caso di rigetto della richiesta, l'interessato potrà ricorrere al Consiglio d'Amministrazione il quale si pronuncerà in maniera insindacabile entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

Articolo 17 **(Risorse economiche)**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal CTS, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del CTS.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 18 **(Esercizio finanziario)**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo nelle forme previste dal CTS (co. 1-3, art. 13; co. 1 art. 14) e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere destinate in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 19 **(Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione)**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 10 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del CTS allorquando istituito.

Articolo 20 **(Modalità telematica)**

La partecipazione alle varie riunioni e/o le votazioni possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

Articolo 21 **(Disposizioni generali)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.